



SECRETARIA STATUS

Statuto della
"FONDAZIONE VATICANA
JOSEPH RATZINGER - BENEDETTO XVI"

Art. 1. - Denominazione e sede.

Con il Rescriptum ex audientia SS.mi, del 1° marzo 2010, è costituita la Fondazione denominata «FONDAZIONE VATICANA JOSEPH RATZINGER - BENEDETTO XVI».

La sede è nello Stato della Città del Vaticano. Essa gode di personalità giuridica canonica pubblica e civile Vaticana, ed è iscritta nei rispettivi Registri dello Stato della Città del Vaticano al n. 45 e 56.

Art. 2. - Scopo.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità scientifiche e culturali volte alla promozione della conoscenza e dello studio della teologia, con particolare riferimento alla Sacra Scrittura, alla Patristica e alla Teologia Fondamentale.

Nello svolgimento delle attività istituzionali, la Fondazione si ispira all'opera e al pensiero del Professore Joseph RATZINGER - ora Sua Santità Benedetto XVI - e si propone il rispetto di livelli di assoluta eccellenza. In particolare la Fondazione si impegna per:

- a) la promozione di ricerche, studi e pubblicazioni sull'opera e sul pensiero del Prof. Joseph RATZINGER;
- b) l'organizzazione e lo svolgimento di convegni di alto valore culturale e scientifico;

c) la premiazione di studiosi che si sono contraddistinti per particolari meriti nell'attività di pubblicazione e/o nella ricerca scientifica.

Nel perseguire le suddette finalità, la Fondazione potrà altresì svolgere ogni attività ritenuta utile al conseguimento dei propri fini.

Art. 3. - Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- della dotazione iniziale della somma di € 2.431.000,00 (euro duemilioni quattrocento trentunomila/00), depositata sul conto corrente n. 39887001 in essere presso l'Istituto Opere di Religione (IOR) ed intestato alla Fondazione;
- da tutti i beni mobili e immobili, nonché da somme e altri valori mobiliari che in futuro dovessero pervenire a seguito dell'acquisizione di eredità, legati e lasciti a qualsiasi titolo effettuati a favore della Fondazione e destinati ad incrementare il suo patrimonio;
- da eventuali attività di bilancio che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, delibera di destinare ad incremento del patrimonio della Fondazione.

Le rendite del patrimonio della Fondazione sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali specificate nel presente Statuto, secondo i criteri e le modalità all'uopo decise dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4. - Entrate.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dalle somme derivanti annualmente dalla gestione dei diritti d'autore sui testi delle opere del Professor Joseph RATZINGER nella misura e nell'ammontare da Lui stesso liberamente determinati;

- dai contributi, dalle donazioni e dai lasciti da chiunque effettuati a favore della Fondazione, purché non destinati ad incrementarne il patrimonio;
- da somme raccolte attraverso sponsorizzazioni da parte di terzi;
- da sovvenzioni provenienti da enti pubblici;
- da ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Le entrate della Fondazione sono destinate allo svolgimento delle attività rivolte al conseguimento dei fini istituzionali, nel modo ritenuto più utile ed opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5. - Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Scientifico.

Art. 6. - Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 (cinque) membri, tutti nominati dal Segretario di Stato *pro tempore* il quale ne designa altresì uno come Presidente. Essi rimangono in carica per un periodo di 5 (cinque) anni salvo il caso di revoca o dimissioni, e possono essere riconfermati.

Il Presidente del Consiglio, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, provvede alla convocazione degli altri componenti del Consiglio nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 7. Nella prima seduta, si provvede alla designazione del Vice Presidente.

Nell'ipotesi del venir meno per qualsiasi causa di uno o più componenti del

Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma primo del presente articolo. I componenti nominati in sostituzione di quelli revocati o dimissionari, o venuti meno per qualsiasi causa, rimangono in carica sino alla scadenza naturale degli altri membri.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Ad esso, in particolare, compete:

- a) la nomina del Vice Presidente;
- b) la nomina, ove ne sia ravvisata l'opportunità, del Segretario Generale della Fondazione, le cui funzioni e attribuzioni sono stabilite in apposito regolamento;
- c) la proposta di eventuali modifiche statutarie, secondo quanto previsto all'art. 8 lett. f) del presente Statuto;
- d) la redazione e l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, entro il mese di novembre;
- e) la redazione e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, entro il mese di aprile;
- f) la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, il compimento di ogni operazione e atto di disposizione e utilizzo sia del patrimonio che delle entrate per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- g) l'elaborazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle rendite e di gestione delle entrate, secondo una programmazione annuale e pluriennale delle attività della Fondazione;
- h) l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- i) l'eventuale assunzione di personale dipendente;
- j) ogni atto che non sia riservato, per legge o per Statuto, alla competenza di altri organi della Fondazione.

Quando il Consiglio di Amministrazione approva il perfezionamento di contratti con i terzi, che per legge o per volontà delle parti si concludono in forma scritta, per la validità della deliberazione è espressamente richiesto che nel contratto oggetto di

approvazione sia testualmente riportata la clausola di seguito letteralmente trascritta:
«Foro competente. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione, l'annullamento e/o la nullità del presente contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, sin d'ora rinunciando espressamente le parti a qualsiasi altro foro alternativo o concorrente».

La validità e l'efficacia delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative al compimento di atti di straordinaria amministrazione e alle modifiche dello Statuto, è subordinata all'approvazione da parte del Segretario di Stato *pro tempore*.

Art. 7. - Convocazioni e delibere.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo entro il mese di novembre e del bilancio consuntivo entro mese di aprile; in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti.

Le riunioni del Consiglio devono essere convocate dal Presidente mediante comunicazione in forma scritta inoltrata per il recapito ai consiglieri almeno quindici giorni prima della data stabilita. Nei casi di particolare necessità e/o di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo *telefax* e/o per via telematica almeno tre giorni prima della data stabilita.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenuti in apposito libro e sono firmati dal Presidente e dal consigliere chiamato a svolgere le funzioni di Segretario della riunione.

Art. 8. - Il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nei limiti previsti dallo Statuto, con tutti i poteri inerenti gli atti di ordinaria amministrazione.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, è richiesto il conferimento di specifico mandato da parte del Consiglio di Amministrazione, previo nulla osta del Segretario di Stato *pro tempore*. In particolare, compete al Presidente della Fondazione di:

- a) convocare e di presiedere le adunanze del Consiglio e di mandare ad esecuzione le relative deliberazioni;
- b) conservare il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio;
- c) firmare gli atti e quanto occorra per la realizzazione di tutti gli affari che vengono deliberati. Per la sottoscrizione di contratti con i terzi, che per legge o per volontà delle parti si concludono in forma scritta, è richiesta la testuale menzione della clausola circa il foro competente di cui all'art. 6;
- d) curare i rapporti con le Autorità Ecclesiastiche e con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) vigilare sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- f) curare l'osservanza dello Statuto e di promuoverne, previo nulla osta del Segretario di Stato *pro tempore*, la sua modifica;
- g) adottare, nei casi di necessità ed urgenza, ogni opportuno provvedimento nell'interesse della Fondazione, salva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione in una riunione successiva da convocarsi entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla adozione del provvedimento medesimo.

Art. 9. - Il Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente

o, in mancanza di quest' ultimo, il consigliere più anziano d'età.

Durante l'esercizio della funzione vicaria, le competenze e l'attività del Vice Presidente sono soggette all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8.

Art. 10. - Il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri nominati dal Segretario di Stato *pro tempore*, che ne designa uno come Presidente. Essi rimangono in carica per un periodo di 5 (cinque) anni dal momento della nomina, salvo il caso di revoca o dimissioni, e possono essere riconfermati.

Nell'ipotesi del venir meno per qualsiasi causa di uno o più componenti del Collegio dei Revisori, si provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma primo del presente articolo. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza naturale del periodo quinquennale degli altri membri.

Compete al Collegio dei Revisori di:

- a) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili della Fondazione;
- b) provvedere al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione, compiendo, se ritenuto opportuno e/o necessario, anche verifiche di cassa;
- c) esprimere il parere mediante apposite relazioni scritte in riferimento ai bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione.

I componenti del Collegio dei Revisori sono convocati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità e possono assistere alle relative sedute.

Art. 11. - Il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) membri nominati dal Sommo Pontefice, che ne indica uno come Presidente. Essi rimangono in carica per un periodo

di 5 (cinque) anni dal momento della nomina e possono essere riconfermati.

Nell'ipotesi del venir meno per qualsiasi causa di uno o più componenti del Comitato Scientifico, si provvederà alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma primo del presente articolo. I componenti così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza naturale degli altri membri.

Al Comitato Scientifico compete:

- a) l'elaborazione dei criteri e degli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale delle attività rivolte al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, con particolare riferimento alle iniziative di carattere culturale e scientifico;
- b) la determinazione dei criteri di eccellenza per l'istituzione e l'assegnazione di premi agli studiosi, che si sono contraddistinti per particolari meriti nell'attività di pubblicazione e/o ricerca scientifica;
- c) l'organizzazione di iniziative di alto valore culturale e scientifico.

Art. 12. - Esercizio economico-finanziario.

L'esercizio economico-finanziario della Fondazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Al bilancio preventivo va allegata la relazione contenente la programmazione annuale e pluriennale delle attività della Fondazione, curata dal Consiglio di Amministrazione. Al bilancio consuntivo va allegata una relazione di sintesi sui risultati delle attività svolte nell'anno precedente.

Durante la vita della Fondazione, è espressamente vietata la distribuzione, in qualsiasi forma diretta e/o indiretta, di utili, eccedenze attive di bilancio, riserve o

capitale.

Eventuali utili e/o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente utilizzati per l'esercizio delle attività rivolte al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 13. - Durata, estinzione, liquidazione e devoluzione

In quanto persona giuridica canonica pubblica, la Fondazione è perpetua (can.120 § 1).

Essa si estingue quando lo scopo sia divenuto impossibile, ovvero quando il patrimonio sia insufficiente allo svolgimento delle attività dirette al conseguimento dello scopo e, in generale, quando si verificano le cause di estinzione previste dalla legge.

Nel caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni costituenti il patrimonio della Fondazione sono devoluti alla Segreteria di Stato, per essere destinati ad iniziative che corrispondano alle finalità della Fondazione.

Art.14. - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto, si osservano le norme del codice di diritto canonico e le leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Dal Vaticano, 1° marzo 2010

+Giovanni Card. Bertone

